

Diocesi di Alba

Statuto
“Fondazione
Caritas Diocesana Albese”

STATUTO

“Fondazione Caritas Diocesana Albese”

Art. 1. Denominazione, sede e durata.

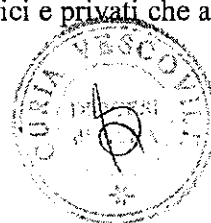
- § 1. La “*Fondazione Caritas Diocesana Albese*” (d’ora in poi: Fondazione), è un ente autonomo con finalità di religione, avente personalità giuridica canonica pubblica, eretta con decreto del Vescovo della Diocesi di Alba conformemente ai cann. 1303 § 1, 1° comma, 114 § 2 e 116–123 del Codice di Diritto Canonico per il perseguimento dei propri fini.
- § 2. È un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto nell’ordinamento italiano, a norma della legislazione pattizia.
- § 3. Fondazione ha sede in C.A.P. 12051 Alba (CN), Piazza Monsignor Luigi Grassi n. 9.
- § 4. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2. Finalità

- § 1. La Fondazione persegue fini di religione o culto, nonché finalità caritative.
- § 2. In particolare, la Fondazione intende assicurare alla Diocesi di Alba ogni supporto progettuale e organizzativo negli ambiti della pastorale della salute, dell’assistenza, della carità e dell’integrazione.
- § 3. La Fondazione non ha fine di lucro.

Art. 3. Attività

- § 1. La Fondazione persegue le proprie finalità anzitutto promuovendo e/o gestendo:
- a) attività di religione e culto, in particolare quelle di formazione evangelica alla carità e alla cura del prossimo, l’educazione cristiana e la formazione del clero e dei religiosi;
 - b) iniziative a sostegno della carità, della solidarietà e del servizio gratuito;
 - c) attività di natura caritativa, assistenziale ed in genere di cura delle persone in condizione di disagio e bisogno (es. servizi mensa, servizi solidarietà, dormitori di prima e seconda accoglienza, centri di ascolto, case-famiglia, centri residenziali, ambulatori medici e/o infermieristici, raccolta e distribuzione viveri, indumenti e mobilia);
 - d) i centri di ascolto promossi dalla Diocesi e dalle parrocchie;
 - e) i servizi alle persone fragili, agli anziani, ai malati, ai disabili, immigrati e le persone senza fissa dimora, in stato di emergenza e di grave disagio tutti i mezzi necessari, o comunque utili, perché possano trascorrere dignitosamente la loro vita.
- § 2. La Fondazione può, altresì:
- a) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea a conseguire le proprie finalità;
 - b) collaborare con enti ecclesiali, nonché soggetti pubblici e privati che abbiano finalità analoghe alle proprie.



Art. 4. Il Patrimonio e i Mezzi di funzionamento.

- § 1. Il Patrimonio stabile della Fondazione è costituito da euro 50.000 (cinquantamila/00).
- § 2. I Mezzi di funzionamento, destinati al perseguimento degli scopi statuari, sono costituiti da tutti i beni diversi da quelli facenti parte del patrimonio stabile; in particolare:
- a) da offerte, sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti ed eredità di beni mobili e immobili salva la loro destinazione a patrimonio stabile deliberata dal Consiglio Direttivo o disposta dal sovventore;
 - b) dalle oblazioni e dai proventi di raccolte e collette;
 - c) dai contributi di soggetti pubblici e privati;
 - d) dagli eventuali proventi delle proprie attività;
 - e) da ogni altra entrata, purché volta al migliore raggiungimento dei propri fini.
- § 3. La Fondazione, inoltre, può realizzare ogni altra operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, volta al raggiungimento delle proprie finalità. Essa potrà altresì utilizzare, per autosostenersi, eventuali rendite provenienti dal proprio patrimonio.
- § 4. I beni ecclesiastici della Fondazione devono essere utilizzati per le finalità istituzionali e non possono essere utilizzati per altre finalità o a beneficio di enti e/o persone fisiche, se non consentito dall'ordinamento canonico.

Art. 5. Organi

- § 1. Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio Direttivo,
 - b) il Presidente e il Vicepresidente,
 - c) l'Organo di Controllo.
- § 2. Coloro che sono nominati restano in carica fino alla approvazione del quinto bilancio consuntivo successivo alla accettazione dell'incarico e possono essere nuovamente nominati o eletti.
- § 3. I membri del Consiglio Direttivo svolgono il proprio incarico gratuitamente.
- § 4. A tutti i membri degli Organi statuari possono essere rimborsate le spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti previsti da apposito Regolamento.
- § 5. Qualora ad uno o più membri degli organi della Fondazione sia affidato un compito che esige un particolare impegno, anche temporale, può essere determinato dal Consiglio Direttivo un adeguato compenso.

Art. 6. Il Consiglio Direttivo

- § 1. La Fondazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri, tutti nominati e confermati dal Vescovo della diocesi di Alba (d'ora in poi: Vescovo), che ne determina il numero in sede di rinnovo del Consiglio.
- § 2. Sono membri di diritto il Presidente della Fondazione e il Vicario Generale *pro tempore* della Diocesi di Alba. Due membri sono designati dal Consiglio Presbiterale della Diocesi di Alba, scegliendoli fra chierici o laici esperti in economia ed eminenti per integrità morale. Gli altri membri sono liberamente nominati dal Vescovo.



- § 3. I membri del Consiglio Direttivo possono essere confermati solo per un secondo mandato consecutivo.
- § 4. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo deve chiedere che si provveda alla nomina dei sostituti. Qualora venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, decade l'intero Consiglio. Nelle more della nomina del nuovo Consiglio l'amministrazione compete dal Direttore o, in mancanza, da altra persona designata dall'Ordinario Diocesano.
- § 5. Quando richiesto, il Vescovo deve provvedere a quanto di competenza entro 60 (sessanta) giorni.
- § 6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 4 volte l'anno, nonché quando lo chiedano almeno 5 (cinque) consiglieri; in tal caso la data della riunione deve essere fissata dal Presidente o dagli stessi consiglieri non oltre 20 giorni dalla richiesta.
- § 7. Il Presidente invia per iscritto la convocazione del Consiglio – indicando il luogo e l'ordine del giorno – almeno 5 giorni prima della data fissata; in caso di urgenza la convocazione può essere trasmessa anche solo 3 giorni prima. Della convocazione deve essere informato anche l'Organo di Controllo.
- § 8. Sono comunque valide le riunioni del Consiglio Direttivo qualora siano presenti tutti i consiglieri ed accettino di deliberare sulle questioni loro sottoposte.
- § 9. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio anche per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- § 10. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.
- § 11. Le delibere del Consiglio sono verbalizzate a cura del Presidente e sono sottoscritte anche da un altro consigliere.
- § 12. Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione, ordinaria e straordinaria amministrazione, della Fondazione.
- § 13. In particolare:
- a) elegge al suo interno il Vicepresidente,
 - b) predispone il piano annuale di attività della Fondazione,
 - c) adotta il bilancio preventivo ed approva il bilancio consuntivo,
 - d) affida incarichi ad uno o più dei suoi membri, anche conferendo procura,
 - e) delibera la costituzione del ramo di Terzo Settore e/o d'Impresa Sociale,
 - f) adotta i regolamenti delle attività ed iniziative della Fondazione, nonché quello relativo al funzionamento degli organi statutari.

Art. 7. Il Presidente ed il Vicepresidente

- § 1. Il Presidente è nominato dal Vescovo.
- § 2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.
- § 3. Al Presidente compete l'amministrazione ordinaria e può assumere le decisioni improrogabili, qualora non sia possibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo.



§ 4. Inoltre, il Presidente:

- a) svolge gli incarichi eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo,
- b) cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo,
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
- d) indirizza l'attività del Direttore.

§ 5. Qualora adotti decisioni improrogabili di competenza del Consiglio Direttivo deve sottoporle a ratifica in occasione della prima riunione.

§ 6. Qualora il Presidente non sia in grado di esercitare le proprie funzioni, vi provvede il Vicepresidente.

Art. 8. L'Organo di Controllo

§ 1. L'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri, tutti nominati dal Vescovo.

§ 2. Almeno il Presidente dell'Organo di Controllo deve essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti.

§ 3. All'Organo di Controllo compete:

- a) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, alla luce della normativa canonica e civile – se applicabile - e sulla coerenza della gestione con le finalità statutarie,
- b) verificare la contabilità e, quindi, il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo nella loro rispondenza alle risultanze contabili e nei principi utilizzati nonché nella loro capacità di rappresentare fedelmente e compiutamente la situazione della fondazione ed i fatti avvenuti,
- c) predisporre la Relazione dei Revisori al Bilancio consuntivo,
- d) informare il Vescovo circa l'andamento complessivo delle attività della Fondazione, sollecitandone l'intervento in caso fossero rilevate gravi irregolarità.

§ 4. All'Organo di Controllo possono essere affidati dal Vescovo altre competenze (anche previste dalla normativa civile), purché compatibili con la sua natura e funzione e a condizione che i membri abbiano i titoli e i requisiti prescritti dalla normativa civile.

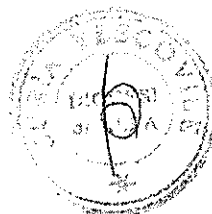
§ 5. L'Organo di Controllo adotta ogni anno una Relazione sull'attività della Fondazione che deve essere trasmessa, a cura del suo Presidente, al Vescovo.

§ 6. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

§ 7. L'attività dell'Organo di Controllo si svolge, *mutatis mutandis*, osservando le regole di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Art. 9. Il Direttore della Fondazione.

§ 1. Su richiesta del Presidente il Vescovo può nominare il Direttore della Fondazione, cui compete la direzione delle attività e delle iniziative della Fondazione, osservando quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. Il compenso e la durata dell'incarico del Direttore è determinato dal Consiglio Direttivo.



- § 2. Il Direttore ha i poteri di ordinaria amministrazione ed è dotato dei relativi poteri di firma; il Consiglio Direttivo può conferire al Direttore ulteriori funzioni e competenze, dotandolo dei necessari poteri di firma.
- § 3. Il Direttore riferisce e collabora con il Presidente della Fondazione.

Art. 10. Il Segretario.

- § 1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, scegliendolo anche tra i propri membri. All'atto della nomina deve determinare la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.
- § 2. Compete al Segretario:
- a) coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e competenze, anzitutto per quanto riguarda la convocazione degli Organi statuari e la redazione del verbale delle relative riunioni;
 - b) provvedere alla cura e all'ordine dell'archivio, nonché dei servizi di segreteria;
 - c) svolgere altri incarichi affidati dal Presidente.

Art. 11. Atti di amministrazione e di alienazione. Autorizzazioni canoniche

- § 1. Per la validità degli atti diversi dall'amministrazione ordinaria è necessaria:
- a) la licenza dell'Ordinario della diocesi di Alba per gli atti di cui al canone 1281 del Codice di Diritto Canonico, come definiti con decreto del Vescovo;
 - b) l'autorizzazione del Vescovo per gli atti di alienazione relativi a beni del Patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;
 - c) l'autorizzazione del Vescovo per gli atti pregiudizievoli del Patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;
 - d) anche la licenza della Santa Sede per gli atti di alienazione o pregiudizievoli relativi a beni del Patrimonio stabile se di valore superiore alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292, nonché per gli atti riguardanti ex voto oppure oggetti preziosi di valore artistico o storico.

Art. 12. Il Bilancio

- § 1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- § 2. Entro il 31 novembre il Consiglio Direttivo deve adottare il Bilancio preventivo ed entro il 31 maggio il Consiglio Direttivo deve approvare il Bilancio consuntivo e la Relazione accompagnatoria.
- § 3. La Relazione accompagnatoria del Bilancio consuntivo deve:
- a) illustrare l'attività della Fondazione nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio,
 - b) esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti,
 - c) rappresentare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria delle società controllate o partecipate in modo significativo.



- § 4. Alla Relazione deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni.
- § 5. Al bilancio consuntivo deve essere allegata anche la Relazione dell'Organo di Controllo.
- § 6. Il Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, determina la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione.

Art. 13. Le modifiche dello Statuto

- § 1. Il Vescovo può modificare lo Statuto della Fondazione; prima di modificare lo Statuto il Vescovo può sentire il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo.
- § 2. La proposta di modificare lo Statuto può essere elaborata dal Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo.

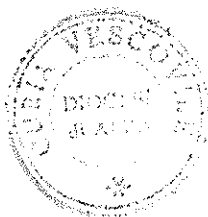
Art. 14. L'estinzione della Fondazione

- § 1. Compete al Vescovo l'estinzione della Fondazione.
- § 2. Il patrimonio residuo è devoluto alla Diocesi di Alba o ad altro ente individuato dal Vescovo, fatti salvi i vincoli previsti dalla normativa civile, in quanto applicabili.

Art. 15. Le norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme al Codice di Diritto Canonico nonché alle norme sugli enti ecclesiastici.

Dato in Alba, dal Palazzo vescovile, il 30 aprile 2023, memoria di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, presbitero.



IL CANCELLIERE VESCOVILE
Sac. Sergio MONTOYA MARTIN DEL CAMPO